

STATUTO

PARTE PRIMA - Scrittura dell'Associazione

ART.1

E' costituita con il presente atto "l'Associazione Paraplegici tra e per Medullolesi - Sezione di Vignola", aderente all'Associazione Paraplegici tra e per Medullolesi della Regione Emilia-Romagna.

ART.2

L'Associazione ha sede in Vignola, Via Geo' Ballestri n. 265.

ART.3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) versamenti dei soci
- b) i contributi e i finanziamenti di Enti Pubblici;
- c) Le elargizioni e le offerte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, comunque denominate o concesse;
- d) le donazioni e i lasciti disposti da persone ed Enti;
- e) I proventi di attività eventualmente esercitate dall'Associazione;

ART.4

La durata dell'Associazione è illimitata salvo scioglimento.

ART.5

L'Associazione persegue fondamentalmente i seguenti scopi:

- a) il soddisfacimento delle esigenze individuali e sociali dei medullolesi;

b) il loco ampio inserimento sociale. Per il conseguimento detto fine, l'Associazione si propone il conseguimento seguenti scopi operativi:

a) promuovere incontri culturali e promozionali, rappresentando ad ogni livello le esigenze e le necessità dei medullesi della zona in cui opera e ciò in ogni qualsivoglia Sezione ritenuta utile, e con quei mezzi, e quelle opere che saranno tenute gioevoli;

b) tutelare e difendere i suddetti invalidi nei loro diritti nei loro interessi, sia materiali che morali, e come Associazione e come singoli, il tutto ovviamente in conformità quelle scelte e a quelle decisioni che saranno di volta in volta prese dal Consiglio e dagli Organi Direttivi dell'Associazione;

c) la promozione e la sollecitazione di ogni iniziativa a livello pubblico, privato, normativo, assistenziale, sanitario preventivo, scientifico, economico, culturale, sportivo e ricreativo, che abbiano intrinsecamente lo scopo di favorire il progresso, individuale e sociale degli invalidi, e di diffondere la conoscenza delle loro condizioni.

ART.6

Dalla struttura della presente Associazione, è tassativamente ed espressamente escluso ogni scopo di lucro ed ogni dipendenza, da influenze di partiti politici.

PARTE SECONDA - I Soci

Art.7 - I Soci sono:

a) DI DIRITTO;

b) SOSTENITORI;

c) ONORARI.

ART.8

Sono Soci di diritto i Medullolesi della zona di competenza dell'Associazione che ne facciano domanda

ART.9

Soci sostenitori possono essere le persone fisiche e giuridiche, che persegono il progresso dell'Associazione, che ne partecipano agli scopi ed alla vita, che contribuiscono in qualsiasi modo alla promozione personale e sociale dei Medullolesi; gli stessi sono ammessi alla Associazione dal Consiglio Direttivo con apposite deliberazioni.


ART.10

Soci onorari diconsi quelle persone fisiche e giuridiche che hanno contribuito in proprio al potenziamento ed allo sviluppo dell'Associazione, mediante aiuti morali e materiali; detti Soci sono nominati dal Consiglio Direttivo per approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.11

Tutti i Soci hanno l'impegno di perseguire, di cooperare, e di contribuire, secondo le loro possibilità, al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci dovranno altresì corrispondere al pagamento della quo-



ta di iscrizione, determinata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.12

Tutti i Soci hanno completa parità di diritti.

ART.13

L'Esercizio del voto è limitato solo ai soci che siano in regola con il tesseramento.

I Soci minorenni saranno rappresentati da chi esercita la patria potestà.

Gli incapaci saranno rappresentati dal curatore o tutore.

Di regola la votazione avverrà in forma orale.

Per le elezioni e cariche sociali, il voto sarà segreto.

Sarà altresì segreto il voto in tutti quei casi il cui 20% (venti per cento) dei partecipanti alla votazione medesima, opteranno in tal senso.

ART.14

Il socio può sempre farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio.

Ogni delegato non può rappresentare più di due Soci.

Tale delega è ovviamente esclusa per le funzioni connesse alle cariche Sociali.

ART.15

Tutti i soci di diritto e soltanto essi possono avere accesso alle cariche Sociali.

ART.16

cariche Sociali, decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto.

ART.22

I Soci possono rappresentare in qualsiasi momento le proprie dimissioni.

PARTE TERZA - Gli Organi Sociali

ART.23

La Associazione ha i seguenti organi:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.24

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno.

ART.25

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'esatta indicazione del luogo, giorno ed ora di convocazione, con distinzione tra prima e seconda convocazione e l'ordine degli argomenti da trattare.

ART.26

Dovranno dal Consiglio Direttivo essere inseriti nell'ordine
del giorno dell'Assemblea quegli argomenti che siano segnala-
ti al Presidente mediante lettera raccomandata, purché pervi-
nuta almeno 15 giorni prima del termine di 15 giorni previsto
dal primo comma dell'articolo 25 e sottoscritta da almeno 20
Soci.

Resta naturalmente valido il diritto di far iscrivere argo-
menti all'ordine del giorno in sede di assemblea, con maggio-
ranza semplice.

ART.27

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita
quando siano presenti almeno la metà dei Soci dell'Associa-
zione.

L'Assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo
prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve
essere accertato, possibilmente attraverso l'esibizione della
 Tessera Sociale o documento o equivalente, prima dell'inizio
del lavoro dell'assemblea.

La regolare costituzione dell'Assemblea è accertata dal Pre-
sidente o da un Membro del Consiglio Direttivo.

ART.28

residenza e segreteria dell'assemblea.

L'assemblea elegge tra i presenti il Presidente dell'Asse-



blea, che la dirige, ed il segretario, che ne redige il verbale.

ART.29

Votazioni Assembleari.

L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi di modifica dello statuto o scioglimento.

Le astensioni dal voto, e così le schede bianche, sono considerati a tutti gli effetti voti non espressi.

Nel caso in cui più persone riportino un uguale numero dei voti al fine delle elezioni delle cariche sociali, o situazioni analoghe, valgono i seguenti principi di proprietà: quando la parità dei voti si verifica tra due o più soci prevale il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, successivamente con maggiore anzianità di età.

ART.30

L'assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno e le competono le seguenti funzioni:

- a) La discussione e la votazione sulla relazione inerente alla gestione dell'esercizio precedente che è redatta dal Consiglio Direttivo;
- b) votare i bilanci;
- c) eleggere, a votazione segreta, i sette Componenti effettivi del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare ogni altro argomento che sia posto all'ordine

del giorno.

L'assemblea straordinaria invece, è convocata per l'esame di modifiche allo statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per l'espulsione di soci e comunque può essere convocata dal Consiglio Direttivo o su proposta scritta, di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

ART.31

Ogni decisione dell'assemblea deve essere registrata nell'apposito registro.

ART.32

Per le modifiche dello statuto lo scioglimento dell'Associazione, è previsto il voto favorevole di almeno 75% (settanta cinque per cento) dei votanti.

ART.33

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a scrutinio segreto dal Consigliere direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della legale associazione.

ART.34

Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente che sostituisce in caso di grave impedimento il Presidente medesimo.

ART.35

Qualora il Presidente, si dimetta, il Consiglio Direttivo resta in carica, e entro un mese, deve eleggere un nuovo Presidente.

ART.36

Il Consiglio Direttivo si compone di:

1) sette membri, e precisamente:

a) Presidente;

b) Vice Presidente;

c) Segretario;

d) Tesoriere;

e) Tre Consiglieri;

ART.37

Il Consiglio direttivo è preposto:

a) alla amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione;

b) alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo;

c) alla relazione annuale dell'attività svolta dalla Associazione;

ED INOLTRE

d) propone l'importo delle quote sociali;

e) appura la categoria alla quale va iscritto il nuovo socio;

f) provvede alla esecuzione delle delibere prese dall'assemblea;

g) risponde del suo operato all'assemblea.

ART.38

Il Segretario del Consiglio Direttivo è preposto alla redazione scritta di ogni verbale, relativo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.39

Il tesoriere è responsabile, nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, della gestione economicofinanziaria dell'associazione.

ART.40

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i Soci, ed è l'organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell'Associazione.

PARTE QUARTA - Varie

ART.41

La durata del Consiglio direttivo è di due anni.

Gli stessi Consiglieri potranno essere riconfermati per un ulteriore biennio, col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei votanti alla assemblea ordinaria.

ART.42

La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è di un anno.

Essi vengono eletti dall'assemblea ordinaria.

ART.43

Per regolamentare e favorire l'espansione territoriale dell'Associazione:

a) possono essere costituite delle sezioni autonome, su delibera del Consiglio Direttivo, dietro richiesta degli interessati;



- b) la sezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo, deve comunicare annualmente all'associazione il proprio bilancio, l'autorizzazione deve avvenire su delibera del Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei Soci della sezione può nominare un Presidente di sezione più quattro consiglieri;
- d) In caso di scioglimento della sezione, tutte le attività patrimoniali passano all'Associazione, le passività dovranno essere ripianate dalla sezione cessata e dai componenti di essa che tali passività abbiano create.

SCIOLGIMENTO

ART.44

Lo scioglimento della Associazione è deliberato a norma dell'art. 31 dell'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

ART.45

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et equo e senza formalità di procedura, inappellabilmente.

-- F.to: ANSALONI ANDREA

-- F.to: CLAUDIO RAIMONDI

-- F.to: MONTANARI IOLANDA

-- F.to: MONTI MANUELA

-- F.to: MAURO VENTURELLI

-- F.to: TONTODONATI PAOLO

-- F.to: MARIO PFNISTER

-- F.to: GIORGIO CARIANI NOTAIO.

Copia conforme all'originale ai miei atti, rilasciata in diciot

to facciate, per

GLI USI DI LEGGE

Vignola, li

29 febbraio 1990

Uffici

